

STATUTO

MONDI POSSIBILI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAREGGIO MI VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA' 34

Numero REA: MI - 2031683

Codice fiscale: 08529210968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "E" AL NUMERO 19002 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Bareggio la Società Cooperativa denominata

"MONDI POSSIBILI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole di mutualità di cui al D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, delle innovazioni previste dalla Legge n. 59/92, delle finalità espresse dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i, nonché delle disposizioni innovative relative ai rapporti di lavoro con i soci di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett.a) della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci utenti, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti

economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo".

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni possibili di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le partecipazioni dei soci sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche,

cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;

b) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:

1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;

2) finanza etica;

3) turismo responsabile;

4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;

5) corretto rapporto essere umano ambiente.

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose;

c) lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.

L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla carta dei criteri del commercio equo e solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire Botteghe del Mondo;

- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica,

politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;

b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;

c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della cooperativa;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;

- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico od economico o sociale;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere non in via prevalente e non nei confronti del pubblico tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali;

g) emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 59/1992 come successivamente disciplinato.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Potranno essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a una economia liberata e a rapporti economici più equi e fondati su rapporti di reciproca solidarietà e partnership.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

A) I soci lavoratori sono coloro che abbiano compiuto il 18°

anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B) I soci volontari sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario.

Il loro numero non può in ogni caso superare la metà del numero complessivo dei soci.

C) I soci utenti sono coloro che frequentano le botteghe del mondo gestite dalla Cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa così come definiti all'art. 4, comma 1 lett. a-c e nelle molteplici forme stabilite dal secondo comma del medesimo articolo 4.

D) I soci sovventori sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici nei quali operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente

articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in detta categoria.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25 1° comma n. 1 lettera b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00.= (venticinque) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 200 (duecento) azioni.

Art. 9 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo

corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 - Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della

Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00.= (venticinque).
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella spettante ai dividendi spettanti ai soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 - Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15 - Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e, ove presente, indirizzo di posta elettronica;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti della cooperativa qualora esistenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 44 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e, ove presente, l'indirizzo di posta elettronica;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione dell'assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con propria deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 17 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se stabilita dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci o il loro indirizzo di posta elettronica sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

La variazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 18 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 19 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 ss.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 20 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) risulti inabilitato, interdetto o fallito o condannato con sentenza penale irrevocabile ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici ovvero risulti condannato per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale. Avverso il suddetto provvedimento il socio potrà chiedere con lettera raccomandata A.R. o pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso, che venga convocata l'assemblea dei soci per deliberare sulla conferma o sulla revoca del provvedimento. Resta in ogni caso sempre esperibile l'impugnazione in via giudiziaria, dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 2533, 3° comma c.c.;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci utenti: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

c) qualora, in caso di crisi aziendale, o di riduzione delle attività aziendali o anche solo di alcuni servizi aziendali in cui è impegnato il socio, ovvero per qualsiasi altra causa per la quale la cooperativa non sia più in grado di garantire al socio le medesime condizioni di lavoro e/o livelli retributivi, il socio stesso si rifiuti di attivare con la cooperativa una tipologia di rapporto di lavoro diverso e/o rifiuti una consensuale riduzione della propria

prestazione lavorativa o del livello retributivo e/o si rifiuti di accettare una sospensione o una riduzione del rapporto lavorativo in attesa che la cooperativa possa offrirgli una nuova opportunità di lavoro;

d) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;

e) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

f) si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, nonostante la previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori;

h) che sia stato ritenuto responsabile di aver causato danni materiali alla cooperativa, oppure di aver provocato dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero di aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

i) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

l) abbia trasferito il proprio domicilio senza averne dato comunicazione e/o si renda irreperibile e non risponda agli inviti a presentarsi da parte dell'organo amministrativo e non è quindi in grado di cooperare attivamente alla costruzione dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 21 - Delibere in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 44

ss. del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 22 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 23 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2437 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 16.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 22.

In caso di pluralità di eredi, subentrati al socio deceduto, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 16.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 22.

Art. 24 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (un) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 25,00.= (venticinque);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge, ad eccezione delle ipotesi previste dal 4° comma dell'art. 2525 Cod. Civ.

Tutte le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello

scioglimento della società.

Art. 26 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro i termini di legge il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente nonché alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale se e qualora prevista dalla legge.

La relazione sull'andamento della gestione o la nota integrativa in caso di mancanza della relazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, anche con riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge e per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può anche deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27.bis - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociale.

Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori e utenti di cui all'art. 19 e al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Art. 28 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto

economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività;
- g) la qualità dei servizi acquisiti dal socio;
- h) la qualità dei beni e servizi apportati dai soci.

TITOLO VIII **ORGANI SOCIALI**

Art. 29 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 30 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza.

L'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti mezzi purché sia in ogni caso garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta

per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con sistemi automatizzati di conferma, di aver ricevuto l'avviso.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, quest'ultimo se nominato.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati, non presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al socio di collegarsi in teleconferenza.

Verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo Libro.

Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto sia espresso anche per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione,

scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 31 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed ai revisori, qualora non previsto dalle tariffe professionali;
5. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. nomina il revisore;
8. eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n. 142 del 2001;
9. approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
10. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001, potendo a tal fine adottare anche misure di riduzione dei compensi ai soci a parità di lavoro prestato;
11. delibera su ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge
12. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2017;
13. delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 20.

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
2. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
3. delibera sulla emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
4. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea comunque, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 Cod. Civ.

Art. 32 - Costituzione e quorum deliberativi

Salvo quanto previsto al quarto comma del presente articolo, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Le assemblee straordinarie in seconda convocazione deliberano validamente con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 33 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, nel rispetto comunque delle norme di legge in materia.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 altri soci.

Non è ammesso il voto segreto.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In merito all'onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;

- non essere stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In merito alla professionalità:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperazione.

In merito all'indipendenza:

- non essere legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, se l'assemblea non vi abbia già provveduto all'atto della nomina dell'organo amministrativo, ed il vice presidente.

Non possono assumere la carica di Presidente coloro che rappresentano nella cooperativa, società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazione pubbliche ed enti con scopo di lucro.

Art. 37 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei

consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al socio di collegarsi in teleconferenza, verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo Libro.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 39 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente art. 36, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, o la metà degli stessi in caso di consiglio composto da un numero pari di consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare

d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 41 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il presidente ed i consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

La rappresentanza della società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo Amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale sarà nominato quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'assemblea ed in entrambi i casi la nomina, la composizione, le competenze, i doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di società per azioni.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina con riferimento alle tariffe professionali, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 43 - Controllo contabile

L'incarico di controllo contabile sarà conferito quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può conferire l'incarico di controllo contabile alternativamente ad un revisore contabile ad una Società di revisione o ad un Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni di Legge.

In ogni caso per il conferimento dell'incarico al revisore contabile, o alla Società di revisione o al Collegio Sindacale, per i loro rispettivi requisiti, poteri, funzioni e competenze si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di società cooperative e in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 44 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000.= (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa

dall'ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione ove ha sede legale la società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 46 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con la maggioranza dell'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 50 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 Cod. Civ. la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità

prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato: Marco Lampugnani, Matteo Maria Maggiolini,
Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)